



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione

Sezione Banche dati e Analisi documentale

**Allegato art. 39
Statuto Regionale**

Potestà Regolamentare

TESTI A FRONTE

Regione Umbria – Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e organizzazione

Dirigente Simonetta Silvestri

a cura di Laura Arcamone

Sezione Banche dati e Analisi documentale

Maggio 2018

Stampa: Centro Stampa Xerox – XGS, presso Assemblea legislativa Regione Umbria

Regioni	Statuti	Regolamenti Interni
Abruzzo	<p>Statuto reg. 28 dicembre, 2006 - Statuto della Regione Abruzzo.</p> <p>s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 36</p> <p style="text-align: center;">L'iniziativa regolamentare</p> <p>1. L'iniziativa regolamentare appartiene a ciascun Consigliere e alla Giunta regionale.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 37</p> <p style="text-align: center;">Il procedimento regolamentare</p> <p>1. Il progetto di regolamento presentato al Consiglio regionale è esaminato, secondo le disposizioni del Regolamento del Consiglio, dalla Commissione e dal Consiglio che, dopo la discussione sui criteri generali, l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>2. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini per l'assegnazione e l'esame dei progetti di regolamento e prevede procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgenti; la dichiarazione di urgenza è motivata.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 38</p> <p style="text-align: center;">Il procedimento in Commissione redigente e deliberante</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di regolamento; la votazione finale è riservata al Consiglio. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può attribuire alla Commissione in sede deliberante la discussione generale, l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale del progetto di regolamento. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.</p>	
Basilicata	<p>L.R.Stat. 17 novembre 2016, n. 1 - Statuto della Regione Basilicata.</p> <p>s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 56</p> <p style="text-align: center;">La potestà regolamentare</p> <p>1. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge, salvo i casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.</p> <p>2. I regolamenti sono approvati previo parere obbligatorio della Commissione consiliare</p>	

	<p>competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto tale termine, la Giunta può procedere all'approvazione del regolamento.</p> <p>3. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, può autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione.</p> <p>La legge di autorizzazione stabilisce i principi e le norme generali che regolano la materia e dispone quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.</p> <p>4. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.</p> <p>5. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione; sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e negli altri modi previsti per le leggi regionali; salvo quanto espressamente previsto da ciascun regolamento, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.</p>	
<p>Calabria</p>	<p>L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 - Statuto della Regione Calabria s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 43 (Potestà regolamentare)</p> <p>1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.</p> <p>2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.</p> <p>3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.</p> <p>4. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello</p>	<p>Delib. Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5 - Regolamento interno del Consiglio regionale s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 87 (Pareri alla Giunta regionale)</p> <p>1. Qualora specifiche disposizioni legislative prevedano il parere di una Commissione consiliare su di un regolamento o provvedimento amministrativo della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio assegna la pratica alla Commissione competente, che la esamina nella prima seduta utile e comunque entro il termine di scadenza previsto dalle vigenti disposizioni legislative.</p> <p>2. Il parere può essere positivo, negativo o positivo subordinato a modifiche ed integrazioni.</p> <p>3. Nel caso la Giunta accede alle richieste di modifiche ed integrazioni formulate dalla Commissione nell'esprimere un parere vincolante, la procedura si esaurisce con la relativa deliberazione di accoglimento della Giunta regionale.</p> <p>4. I pareri sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio, che li comunica all'Assemblea nella prima seduta utile.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Articolo 66 (Assegnazione alle Commissioni)</p> <p>1. Il Presidente riceve le proposte di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo e le assegna tempestivamente alle Commissioni, dandone comunicazione al Consiglio entro la</p>

	<p>Stato.</p> <p>5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.</p> <p>6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.</p>	<p>prima seduta successiva alla presentazione.</p> <p>2. Ove il Presidente ravvisi che una proposta di legge, di regolamento, o una determinata questione possa interessare un'altra Commissione, può richiedere che quest'ultima rilasci un parere alla Commissione competente.</p> <p>Omissis</p>
		<p style="text-align: center;">Articolo 67 (Termini)</p> <p>1. Salvo che specifiche norme del presente Regolamento non dispongano diversamente, le Commissioni competenti esprimono le loro determinazioni all'Assemblea entro il termine di 45 giorni per le proposte di legge e di regolamento e di 30 giorni per le proposte di provvedimento amministrativo e per i pareri alla Giunta regionale.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio può assegnare alla Commissione un termine per la presentazione delle relazioni inferiore a quelli previsti dal comma precedente.</p> <p>3. Scaduti i termini fissati dai commi precedenti, la proposta di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, su richiesta del proponente o di un Capogruppo, viene iscritta all'ordine del giorno e discussa nel testo presentato. Il Consiglio regionale, su richiesta della stessa Commissione, può per una sola volta concedere una proroga di durata non superiore al termine ordinario.</p>
<p>Emilia-Romagna</p>	<p>L.R. 31 marzo 2005, n. 13 - Statuto della Regione Emilia-Romagna s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p style="text-align: center;">Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa</p> <p>4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all'Assemblea:</p> <p>n) deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge;</p>	<p>Delib. Assemblea Legislativa, 28 novembre 2007, n. 143 - Regolamento Interno dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 51</p> <p>Parere di conformità sui regolamenti della Giunta</p> <p>1. I regolamenti derivanti dalla legge regionale nonché i regolamenti derivanti dall'ordinamento comunitario sono sottoposti all'esame dell'Assemblea per il parere di conformità previsto all'articolo 28, comma 4, lettera n), dello statuto.</p> <p>2. Gli schemi di regolamento sono trasmessi al Presidente dell'Assemblea e assegnati alle competenti commissioni. Il parere è espresso dall'Assemblea, la quale indica le eventuali disposizioni ritenute non conformi allo statuto o alla legge. In tal caso la Giunta, nei dieci giorni successivi, esaminato il parere di non conformità, ritrasmette il nuovo testo regolamentare per il parere definitivo che deve essere espresso dall'Assemblea entro trenta giorni.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 49</p> <p style="text-align: center;">Competenze legislative e regolamentari</p> <p>Omissis</p> <p>2. La Giunta regionale, salva la competenza dell'Assemblea prevista dall'articolo 28, comma 4,</p>	

	<p>lettera n), approva i regolamenti nei casi previsti dalla legge regionale; disciplina, inoltre, l'esecuzione dei Regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale.</p> <p>Omissis</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 56</p> <p style="text-align: center;">Emanazione dei Regolamenti</p> <p>1. I Regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale, fatte salve le procedure di cui agli articoli 28, comma 4, lettera n) e 49, comma 2, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta degli Assessori competenti.</p> <p>2. Il decreto reca in premessa gli elementi essenziali relativi al fondamento giuridico del Regolamento.</p> <p>3. La legge può prevedere che l'adozione di un regolamento sia preceduta dal parere della Consulta di garanzia statutaria.</p> <p>4. I Regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, in una sezione distinta dalle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.</p>	
Lazio	<p>Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 - “Nuovo Statuto della regione Lazio s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 47</p> <p style="text-align: center;">(Funzione regolamentare)</p> <p>1. La Giunta regionale esercita la funzione regolamentare nelle materie di competenza legislativa, concorrente ed esclusiva della Regione, nei limiti previsti dalle specifiche leggi regionali che rinviando espressamente alle norme regolamentari, ferma restando la funzione regolamentare del Consiglio regionale prevista all'articolo 23, comma 2, lettera o).</p> <p>2. I regolamenti adottati dalla Giunta possono assumere la forma di:</p> <p>a) regolamenti esecutivi di leggi regionali;</p> <p>b) regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali;</p> <p>c) regolamenti autorizzati da apposita legge regionale, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone, ove necessario, l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, purché relativi a disciplina non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione né riservata alla legge regionale ai sensi dello Statuto;</p> <p>d) regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture della Giunta, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale.</p> <p>3. I regolamenti di cui al comma 2, lettera c), sono adottati sentito il parere del Comitato di garanzia</p>	

	<p>statutaria. Eventuali modifiche agli stessi regolamenti possono essere apportate purché compatibili con le norme generali regolatrici della materia determinate dalla legge regionale di autorizzazione.</p> <p>4. La Giunta può altresì adottare regolamenti per l'attuazione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 4.</p>	
Liguria	<p>Legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 - (Statuto della Regione Liguria) s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 50 (Potestà regolamentare)</p> <p>1. I regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali e degli atti normativi comunitari sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente da rendersi nel termine di trenta giorni trascorso il quale si intende favorevole.</p> <p>2. I regolamenti delegati dallo Stato nonché quelli di esecuzione e di attuazione di leggi statali sono approvati dall'Assemblea Legislativa.</p> <p>3. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, nei tempi e nei modi previsti per la pubblicazione delle leggi regionali.</p>	
Lombardia	<p>Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1 - Statuto d'autonomia della Lombardia s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 41 (Regolamenti delegati)</p> <p>1. L'esame e l'approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato spettano al Consiglio regionale secondo le disposizioni del regolamento generale, che può anche deferirli alla commissione consiliare competente; resta in ogni caso l'obbligo per il Consiglio di esprimersi sui regolamenti delegati con la votazione finale.</p> <p>2. Per l'iniziativa dei regolamenti delegati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34.</p> <p>3. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale l'approvazione dei regolamenti delegati; la Giunta provvede, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.</p>	<p>Delib.C.R. 9 giugno 2009, n. VIII/840 - Regolamento generale del Consiglio regionale. s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 50 (Pareri sui regolamenti)</p> <p>1. Le commissioni esprimono parere obbligatorio alla Giunta regionale in merito ai regolamenti regionali di cui all'articolo 42 dello Statuto, entro sessanta giorni dall'assegnazione.</p> <p>2. Le commissioni esprimono altresì parere obbligatorio alla Giunta regionale sui regolamenti delegati dello Stato, nel caso in cui il Consiglio regionale ne attribuisca l'approvazione alla Giunta regionale a norma dell'articolo 41, comma 3, dello Statuto, entro i termini stabiliti dal Consiglio stesso.</p> <p>3. In caso di decorrenza dei termini di cui al comma 2, la commissione competente può richiedere al Presidente del Consiglio, motivandone le circostanze, l'assegnazione di un nuovo termine, decorso il quale la Giunta regionale può procedere.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 42 (Regolamenti regionali)</p> <p>1. Sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente da rendersi nel termine di sessanta giorni, trascorso il quale il parere si intende favorevole, i regolamenti regionali:</p>	

	<p>a) di esecuzione e di attuazione di leggi regionali;</p> <p>b) di delegificazione, previa legge di autorizzazione del Consiglio regionale, che stabilisce i principi e le norme generali che regolano la materia e dispone l'abrogazione delle disposizioni di legge con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento;</p> <p>c) attuativi ed esecutivi di atti normativi comunitari, salvo che la legge attribuisca al Consiglio la relativa competenza.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 43</p> <p>(Emanazione ed entrata in vigore dei regolamenti della Regione)</p> <p>1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Regione che vi provvede entro cinque giorni dalla loro approvazione, con le formule previste dalla legge regionale.</p> <p>2. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che il regolamento stesso stabilisca un termine maggiore.</p>	
Marche	<p>Legge Statutaria 8 marzo 2005, n. 1 - Statuto della Regione Marche</p> <p>s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 35</p> <p style="text-align: center;">(Procedimento regolamentare)</p> <p>1. La Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva e concorrente nonché nelle materie delegate dallo Stato e per dare attuazione agli atti dell'Unione europea.</p> <p>2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio regionale salvo i casi in cui le leggi regionali ne demandino l'approvazione alla Giunta.</p> <p>3. Alla Giunta e a ciascun consigliere regionale spetta l'iniziativa dei regolamenti regionali di competenza dell'Assemblea.</p> <p>4. Per l'esame delle proposte di regolamento di competenza dell'Assemblea si applicano le disposizioni previste per l'approvazione delle leggi regionali; l'approvazione del regolamento può essere demandata, secondo le norme del regolamento interno, alla commissione competente per materia, su richiesta di un terzo dei componenti l'Assemblea.</p> <p>5. I regolamenti regionali sono emanati con decreto del Presidente della giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; la loro pubblicazione avviene nei modi previsti per le leggi regionali e, salvo quanto espressamente stabilito da ciascun regolamento, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.</p>	<p>Delib. Assemblea legislativa regionale 4 luglio 2017 n. 56 - Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche.</p> <p>s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 95</p> <p style="text-align: center;">(Pareri su atti della Giunta regionale)</p> <p>1. Il Presidente dell'Assemblea assegna alle competenti Commissioni gli atti della Giunta regionale per i quali sia richiesto un parere a norma dello Statuto o di leggi regionali.</p> <p>2. La Commissione delibera esprimendo parere:</p> <p>a) favorevole;</p> <p>b) contrario;</p> <p>c) favorevole con osservazioni;</p> <p>d) favorevole condizionatamente a modifiche specificatamente formulate.</p> <p>3. Il parere è espresso nel termine di venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso il termine predetti senza che il parere sia stato espresso, la Giunta può procedere all'approvazione dell'atto.</p> <p>4. I pareri sono resi per iscritto e sottoscritti dal Presidente e dal segretario della Commissione; essi sono trasmessi direttamente dal Presidente della Commissione al Presidente della Giunta e, per conoscenza, al Presidente dell'Assemblea.</p>
		<p style="text-align: center;">Art. 96</p> <p style="text-align: center;">(Esame in sede deliberante)</p> <p>1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 35 dello Statuto, all'atto della presentazione di una</p>

		<p>proposta di regolamento o comunque prima che la Commissione referente concluda la fase istruttoria di cui al comma 5 dell'articolo 86, e passi all'esame degli articoli e degli eventuali emendamenti, l'Assemblea, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può deliberare a maggioranza assoluta il deferimento dell'approvazione del regolamento alla medesima Commissione.</p> <p>2. Dal momento della presentazione della richiesta e fino alla sua votazione in Assemblea, la Commissione referente sospende l'esame della proposta di regolamento.</p> <p>3. Della assegnazione di una proposta di regolamento ad una Commissione in sede deliberante è data informazione al Presidente della Giunta, all'Assessore competente e a ciascun consigliere.</p> <p>4. La Commissione in sede deliberante esamina ed approva il regolamento articolo per articolo e con votazione finale, con le modalità, in quanto compatibili, previste dagli articoli 105, 108 e 109 per l'approvazione in Assemblea. Il diritto di presentare emendamenti spetta al Presidente della Giunta, alla Giunta medesima, all'Assessore competente per materia e a ciascun consigliere regionale nel rispetto dei termini fissati dal Presidente della Commissione.</p> <p>5. Il testo del regolamento approvato dalla Commissione viene trasmesso al Presidente dell'Assemblea, il quale lo inoltra al Presidente della Giunta per l'emanazione.</p> <p>6. La proposta di regolamento è tuttavia rimessa all'Assemblea quando lo richiedano la Giunta regionale o i Presidenti di tanti Gruppi che risultino rappresentativi della maggioranza dei componenti dell'Assemblea ovvero la Commissione stessa con determinazione adottata all'unanimità. In tal caso la Commissione prosegue i suoi lavori in sede referente.</p> <p>7. Quando una Commissione opera in sede deliberante è redatto il resoconto integrale dei lavori.</p>
Piemonte	<p>Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 - Statuto della Regione Piemonte s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p style="text-align: center;">Esercizio della potestà regolamentare</p> <p>1. La Regione esercita la potestà regolamentare.</p> <p>2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.</p> <p>3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.</p>	<p>Delib. C.R. 24 luglio 2009, n. 269 – 33786 Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte. s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;">Assegnazione degli Atti</p> <p>1. I progetti di legge e, in generale, ogni proposta di deliberazione per la quale sia richiesta una relazione al Consiglio, nonché ogni affare sul quale una Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla Commissione da lui ritenuta competente.</p> <p>2. Le proposte di regolamento di competenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto</p>

	<p>4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.</p> <p>5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.</p> <p>6. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.</p> <p>7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.</p>	<p>sono assegnate dal Presidente alle Commissioni per l'esame in sede redigente ai sensi dell'articolo 31 commi 4, 5 e 6.</p> <p>Omissis</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 56</p> <p style="text-align: center;">Attribuzioni della Giunta regionale</p> <p>1. La Giunta regionale provvede all'attuazione del programma di governo, ha potere di iniziativa legislativa, esegue le deliberazioni del Consiglio regionale, esercita la potestà regolamentare secondo le disposizioni dello Statuto e della legge, provvede all'esecuzione delle leggi.</p>	
<p>Puglia</p>	<p>L.R. 12 maggio 2004, n. 7 - Statuto della Regione Puglia s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 44</p> <p style="text-align: center;">(Attribuzioni della Giunta regionale)</p> <p>1. Alla Giunta regionale spetta la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi e di attuazione delle leggi regionali e degli atti dell'Unione europea. La legge regionale indica le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.</p> <p>2. I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole. In caso di necessità e urgenza il termine è ridotto a quindici giorni.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 53</p> <p style="text-align: center;">(Pubblicazione delle leggi e dei regolamenti)</p> <p>1. Le leggi regionali e i regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre dieci giorni dalla data della promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro</p>	

	<p>pubblicazione, salva l'ipotesi dell'urgenza che deve essere esplicitamente contenuta nei relativi contesti e ne determina l'entrata in vigore alla data di pubblicazione.</p>	
Toscana	<p>Statuto regionale 11 febbraio 2005 Statuto della Regione Toscana s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 42 Regolamenti</p> <p>1. La Regione esercita il potere regolamentare mediante regolamenti di attuazione delle leggi regionali, regolamenti delegati dallo Stato, regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie.</p> <p>2. I regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla giunta con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto il termine, la giunta può procedere all'approvazione del regolamento.</p> <p>3. I regolamenti delegati dallo Stato sono approvati dal consiglio.</p> <p>4. I regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie sono approvati dalla giunta, con la procedura prevista al comma 2.</p> <p>5. I regolamenti sono emanati dal presidente della giunta.</p> <p>6. Gli organi regionali possono approvare regolamenti interni di organizzazione, nei casi previsti dallo Statuto o dalla legge.</p>	<p>Regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 - Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale. s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 Attività delle commissioni permanenti</p> <p>Omissis</p> <p>2. Le commissioni permanenti esprimono, inoltre:</p> <p>a) parere obbligatorio sulle proposte di regolamento di attuazione delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto;</p> <p style="text-align: center;">Art. 45 Parere sulle proposte di regolamento della Giunta</p> <p>1. Sulle proposte di regolamento della Giunta trasmesse ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e 4, dello Statuto, le commissioni esprimono il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta a seguito dell'assegnazione da parte del Presidente del Consiglio.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 43 Pubblicazione ed entrata in vigore</p> <p>1. Le leggi e i regolamenti sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione non oltre il ventesimo giorno dalla data di promulgazione o di emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo il diverso termine stabilito dalla legge o dal regolamento.</p>	
Veneto	<p>Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 – Statuto del Veneto s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 19 Autonomia legislativa e regolamentare.</p> <p>Omissis</p> <p>2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare, salvo i casi in cui la legge regionale ne demandi l'esercizio alla Giunta regionale.</p>	<p>Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 - Regolamento del Consiglio regionale del Veneto s.m.i.</p> <p style="text-align: center;">Art. 44 Presentazione, assegnazione e distribuzione dei progetti di legge o di regolamento e delle proposte di provvedimento.</p> <p>1. L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali si esercita mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di progetti, redatti in articoli e corredati da una relazione che ne illustri contenuto e finalità.</p> <p>5. Il Presidente assegna i progetti di legge o di regolamento e le proposte di provvedimento alla commissione competente, secondo quanto previsto</p>

		dall'articolo 26.
	<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p style="text-align: center;">Procedimento legislativo e regolamentare.</p> <p>1. I progetti di legge e di regolamento sono esaminati dalle commissioni consiliari competenti e approvati dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>2. Per ogni progetto di legge, la commissione consiliare competente designa un relatore ed un correlatore, secondo le modalità previste dal Regolamento. Per i progetti presentati dalla Giunta o da consiglieri della maggioranza, il relatore è scelto dalla maggioranza stessa e il correlatore dalla minoranza. Per i progetti presentati da consiglieri di minoranza si applica il criterio inverso. Il Regolamento disciplina il ruolo e le funzioni del relatore e del correlatore, assegnando comunque ad entrambi le medesime prerogative e tempi di intervento. Per i progetti di legge presentati da altri soggetti, la commissione designa di volta in volta relatore e correlatore.</p> <p>3. Il Consiglio, su iniziativa della commissione competente, può deferire a maggioranza dei suoi componenti alla commissione stessa, salvo che si opponga almeno un quinto dei componenti del Consiglio, l'approvazione delle leggi o dei regolamenti articolo per articolo, riservando al Consiglio esclusivamente il voto e la relativa dichiarazione sui singoli articoli e la votazione finale. Sino al momento della votazione finale da parte della commissione competente, il progetto di legge o di regolamento è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio.</p> <p>4. La procedura ordinaria di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi in materia tributaria, di bilancio, elettorale, di ratifica di intese o accordi con altre Regioni, altri Stati o enti territoriali di altri Stati, nonché per le leggi e i regolamenti per la cui approvazione è richiesta una maggioranza qualificata.</p> <p>Omissis</p>	<p style="text-align: center;">Art. 49</p> <p style="text-align: center;">Sede referente.</p> <p>1. Su ciascun progetto di legge o di regolamento e su ciascuna proposta di provvedimento è svolto preliminarmente un dibattito di ordine generale, al quale, quando si tratta di un testo articolato, segue l'esame dei singoli articoli. Il dibattito di ordine generale è introdotto dal presidente della commissione ovvero da un consigliere indicato dalla presidenza della commissione.</p> <p>2. Dopo il dibattito di ordine generale, la commissione può nominare un comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione delle minoranze, al quale affida l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo da sottoporre al Consiglio.</p> <p>3. Ciascun consigliere può trasmettere emendamenti alla commissione referente e chiedere, o essere richiesto, di poterli illustrare.</p> <p>4. Le relazioni, con il testo del progetto di legge o di regolamento o della proposta di provvedimento approvato dalla commissione e proposto all'approvazione del Consiglio, unitamente a ogni altra eventuale documentazione, sono tempestivamente trasmessi al Presidente del Consiglio, il quale ne dispone la distribuzione ai consiglieri e provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio., Omissis</p>
		<p style="text-align: center;">Art. 50</p> <p style="text-align: center;">Sede redigente.</p> <p>1. Salve le eccezioni previste dall'articolo 21, comma 4, dello Statuto, e i progetti di legge relativi ai piani pluriennali di programmazione economica e socio-sanitaria e di pianificazione urbanistica e territoriale, il Presidente del Consiglio, su richiesta della commissione competente approvata a maggioranza dei voti attribuiti in commissione e comunicata a tutti i consiglieri, iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea le proposte di trasferimento dalla sede referente alla sede redigente di progetti di legge e di regolamento, rimanendo riservata all'Assemblea la votazione</p>

		<p>finale con sole dichiarazioni di voto, con preclusione di emendamenti.</p> <p>2. La proposta di trasferimento in sede redigente è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio. La proposta non è sottoposta all'approvazione del Consiglio qualora almeno un quinto dei componenti del Consiglio comunichi al Presidente del Consiglio, anche in corso di seduta, l'opposizione al deferimento proposto dalla commissione competente, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, dello Statuto.</p> <p>3. L'Assemblea può stabilire, all'atto del trasferimento, con apposito ordine del giorno, criteri informativi per la formulazione del testo degli articoli e termini per la conclusione dei lavori della commissione.</p> <p>4. Fino al momento della votazione finale da parte della commissione competente, il Presidente del Consiglio sospende l'esame redigente e dispone la continuazione dei lavori in sede referente se almeno un quinto dei componenti del Consiglio gli richiede che il progetto di legge o di regolamento sia assoggettato alla procedura ordinaria di esame.</p> <p>Omissis</p>
		<p style="text-align: center;">Art. 51</p> <p style="text-align: center;">Sede consultiva.</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio può disporre che su un progetto di legge o di regolamento o su una proposta di provvedimento assegnato a una commissione sia espresso il parere di un'altra commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di quest'ultima.</p> <p>2. Se una commissione, su un progetto di legge o di regolamento o su una proposta di provvedimento a essa assegnato, ritiene utile acquisire il parere di un'altra commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, può richiederlo prima di deliberare in merito, informandone il Presidente del Consiglio.</p> <p>3. Se una commissione ritiene utile esprimere un parere su un progetto di legge o di regolamento o su una proposta di provvedimento assegnato ad altra commissione, ne fa domanda al Presidente del Consiglio che decide in merito.</p> <p>4. La commissione consultata e la commissione competente per il merito possono effettuare, d'intesa fra loro, riunioni congiunte. La commissione consultata può partecipare alle consultazioni, alle indagini conoscitive e ai sopralluoghi disposti dalla commissione referente.</p> <p>5. I pareri di cui ai commi da 1 a 4 sono espressi nel termine di quindici giorni per i progetti di legge o di regolamento e di sette giorni per ogni altro oggetto. La commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la commissione alla quale è destinato.</p>